COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Monte Grappa n. 1 – 21050 Cantello
P.IVA 00404280125
Tel. 0332/419111 * Fax 0332/418508

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E SIMILI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO NEI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, ALBERGHI E AGENZIE DI SCOMMESSE, DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA DIVERTIMENTO E DA GIOCO.

SOMMARIO

Principi Generali Pagina 3

Articolo - 1	*Definizioni*	*Pagina 3*
Articolo - 2	*Localizzazione*	*Pagina 4*
Articolo – 3	*Autorizzazione per sala giochi e similari*	*Pagina 4*
Articolo – 4	*Domande e rilascio dell'autorizzazione*	*Pagina 4*
Articolo – 5	*Variazione del numero e/o nel tipo degli apparecchi*	*Pagina 6*
Articolo – 6	*Trasferimento attività*	*Pagina 6*
Articolo – 7	*Trasferimento di gestione o di proprietà*	*Pagina 6*
Articolo – 8	*Revoca e sospensione dell' autorizzazione*	*Pagina 7*
Articolo – 9	*Superficie dei locali*	*Pagina 7*
Articolo – 10	*Accesso alle strutture*	*Pagina 8*
Articolo – 11	*Orari*	*Pagina 8*
Articolo – 12	*Altre prescrizioni*	*Pagina 8*
Articolo - 13	*Numero massimo di apparecchi da gioco da installarsi*	*Pagina 9*
Articolo – 14	*Documentazione per la richiesta dell'installazione*	*Pagina 9*
Articolo – 15	*Sanzioni*	*Pagina 10*
Articolo – 16	*Validità dell'autorizzazione*	*Pagina 10*
Articolo – 17	*Norme di Rinvio, Disposizioni transitorie e finali*	*Pagina 10*
Tabella riepilogativa del numero massimo di apparecchi da gioco installabili		*Pagina 12*
Modello domanda Dichiarazione di apertura sala giochi		*Pagina 12*
Tabella riepilogativa del numero massimo di apparecchi da gioco installabili		*Pagina 13*

PRINCIPI GENERALI

1.A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

a) esercitate su area pubblica;

b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;

c) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S;

d) non esercitate in forma di impresa.

3. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;

b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;

c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;

4. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

5. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

a) della sicurezza della collettività;

b) del decoro artistico ed architettonico del paese;

c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

d) della quiete della collettività.

Art. 1 *Definizioni*

1.Ai fini del presente regolamento sono definite:

*A)**"Sale giochi"*** uno o più locali appositi, attrezzati ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti apparecchiature da svago e intrattenimento azionabili mediante gettoni e con comandi manuali ovvero con funzionamento meccanico, elettrico, elettronico, video games, laser games ecc., slot machines da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nonché apparecchi automatici (juke box, cine box e simile) da trattenimento o meccanici da gioco (calcio balilla e simili) e simili che diano anche diritto a vincite in denaro. Il tutto secondo i canoni di conformità previsti dalla vigente normativa in materia; sono ammessi, nelle sale giochi, anche tavoli da ping pong e biliardi purché accessori alla attività principale di "Sala Giochi" e quindi non prevalenti rispetto allo spazio destinato alle altre attrazioni.
Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip in conformità a quanto previsto dalla legge nr.904 del 17/12/1986 e successive modificazioni.

*B)**"Sale da biliardo"*** i locali con prevalenza di biliardi dei vari tipi consentiti e regolamentati (con buche e senza buche, per carambola, per stecca ecc.) omologati ovvero omologabili secondo la vigente normativa in materia.

*C)**"Strutture polifunzionali"*** i locali con attrezzature sportive (bowling, bocce, ping pong, biliardi e simili dei tipi consentiti ed omologati od omologabili) e attrazioni tradizionali come previste per le sale giochi, con prevalenza di spazio riservata alle attrezzature sportive.

*D)**"Esercizi pubblici e similari"*** autorizzati ai sensi art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, circoli con somministrazione per soci, alberghi e strutture ricettive) e negli esercizi di raccolta scommesse, su incarico di concessionari di giochi, autorizzati ai sensi art. 88 T.U.L.P.S., l'installazione degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve rispettare i rispettivi limiti numerici di cui all'art. 2 del Decreto Ministero Economia del 27.10.2003 e successive modificazioni, dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed avvenire nell'osservanza dei rispettivi disposti di cui all'art. 3, commi 2,3,4, del medesimo Decreto. Non e' consentita l'installazione nei ristoranti di apparecchi nelle sale da pranzo. Negli esercizi alberghieri l'installazione degli apparecchi è consentita in stanza a ciò destinata.

2. Nelle agenzie di raccolta delle scommesse, autorizzate ai sensi art. 88 T.U.L.P.S., l'installazione degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici come definiti all'art. 2, comma 1, del Decreto Ministero Economia del 27.10.2003 e successive modificazioni, della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e successive modificazioni.

Art. 2 *Localizzazione*

1. L'apertura in strutture già esistenti di nuove attività a carattere permanente per ciascuna tipologia indicata nell'articolo precedente è consentita purché in un contesto territoriale compatibile con la destinazione stabilita dai vigenti strumenti urbanistici.
2. L'installazione di apparecchi da gioco nelle sale giochi, negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., negli esercizi pubblici, negli esercizi commerciali di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve avvenire nel rispetto dei limiti e dei rapporti numerici come definiti all'art. 2, comma 3, del Decreto 18.1.2007 e successive modificazioni della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
3. Nelle eventuali sale per lo svolgimento del gioco del "Bingo", su concessione di cui all'art. 2 del D.M. 31.1.2000 n. 29, l'installazione degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve rispettare i limiti numerici di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto 18.1.2007 della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo Decreto.
3. Negli esercizi pubblici diversi, quali call-center, internet-point e gaming-point e negli esercizi commerciali l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. potrà avvenire solo dopo l'ottenimento da parte del titolare dell'attività della licenza prevista dall'art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S., come modificato dalla Legge 23.12.2005 n. 266 . e successive modificazioni
4. In nessuna tipologia di esercizio è consentita l'installazione degli apparecchi in aree all'esterno dei locali sede dell'attività.

Art. 3 *L'Autorizzazione per sala o similari*

1. L'esercizio di sala giochi o similari di cui agli artt.1 e 2 e' subordinato a rilascio dell'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, dagli artt.38 e 39 della legge 23 dicembre 2000 nr. 388.
2. All'interno della sala gioco potranno essere installati apparecchi singoli da gioco e da svago consentiti purché nel rispetto delle disposizioni previste negli artt. 1 e 2 in particolare nel rispetto del numero massimo di giochi installabili di cui al comma 6 dell'art. 100 del T.U.L.P.S., (allegata tabella "A") ed a condizione che i locali presentino i necessari requisiti di sorvegliabilità.
3. Nelle sale giochi, il numero degli apparecchi o congegni di cui all'art.110 , comma 6, non può essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.

Art. 4 *Domande e rilascio dell'autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla riduzione o l'ampliamento di sale giochi o attività similari o per l'istallazione presso i pubblici esercizi, attività commerciali o strutture ricettive, deve essere inoltrata e indirizzata al Comune di Cantello - Ufficio Polizia Amministrativa, dovrà essere redatta in carta legale, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità complete del richiedente, residenza e codice fiscale, e nel caso in cui lo stesso presenti l'istanza in qualità di legale rappresentante di società, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e partita iva della medesima;
b*)* la superficie complessiva del locale, suddivisa per aree di destinazione (somministrazione, tipo di gioco) la sua ubicazione e indicazione dell'eventuale area privata e delle aree destinata a parcheggio, l'eventuale testo dell'insegna esterna;
c) numero e modalità secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 27.10.2003, tabella allegata " A " e successive modificazioni, descrizione del tipo dei giochi in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;

d) relazione tecnica di cui all'art. 141-bis, comma 5, del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. , R.D. nr. 773/1931(ove necessaria);

La domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

a) cartografia della zona con l'indicazione dell'immobile;
b) tre planimetrie dei locali (con sezione e con indicazioni delle superfici di cui alla precedente lett.b, delle altezze e delle destinazioni d'uso dei vari vani), e dell'eventuale parcheggio, in scala 1:100, datate, timbrate e firmate da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale, e controfirmate dal richiedente;
c) atto costitutivo della società (originale o copia autenticata) per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
d) due copie del regolamento di gioco e due fotografie o depliants di ogni singolo gioco dichiarazione circa il numero e la natura degli apparecchi da gioco da installare con evidenziazione in apposita planimetria della loro tipologia e della loro ubicazione all'interno dei locali;
e) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 – 12 del TULPS ed all'articolo 10 della legge n. 575 del 31/05/65;
f) nr.02 marca da bollo;
g) Al fine del rilascio dell'autorizzazione finale l'utente se previsto è tenuto alla presentazione del documento di Impatto Acustico, secondo le disposizioni della Legge Regionale nr. 13/2001, nonché della Delibera Giunta Regionale nr. 7/8313 del 2002.
h) Nel caso in cui la sala giochi fosse inserita in un edificio condominiale , è necessario presentare l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini. Per gli edifici in cui non è d'obbligo la nomina dell'amministratore, occorrerà l'autorizzazione della maggioranza dei comproprietari e dei condomini.

2. L'ufficio comunale competente valutata l'istanza e verificata la regolarità della documentazione presentata e provvederà a notificare entro 30 giorni al soggetto richiedente comunicazione di accoglimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione o, se del caso, un diniego motivato.

3. Entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'accoglimento dell'istanza l'interessato, al fine del rilascio dell'autorizzazione, ha l'obbligo di produrre la seguente ulteriore documentazione a pena di decadenza del provvedimento di rilascio dell' autorizzazione:

1. certificato di destinazione d'uso dei locali (agibilità urbanistico - sanitaria);
2. parere igienico sanitario dei locali da parte dell' ASL se l'attività è svolta in locali interrati o seminterrati;
3. certificato di idoneità statica, firmato da tecnico iscritto all'albo, per locali posti non al piano terra;
4. per i locali sottostanti a civili abitazioni, dovranno essere insonorizzati in accordo con l'ASL/ARPA;
5. dichiarazione che gli impianti sono adeguati alle vigenti disposizioni;
6. dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a **100** persone, e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi;
7. nel caso che il locale abbia una capienza superiore a **100** persone, dovrà dichiarare gli estremi e la data di rilascio del certificato di prevenzione incendi nonchè la data di scadenza della sua validità;
8. adeguate condizioni di sorvegliabilità esterna ed interna;
9. rispetto dei requisiti di accessibilità per portatori di handicap;
10. dichiarazione che il locale si trova distante almeno **1000** metri da altra sala di cui all'art. 1 più vicina, (solo per le nuove aperture e per i trasferimenti) misurati in linea retta (a raggio) dall'ingresso del nuovo locale a quello già esistente;
11. dichiarazione che il locale si trova distante almeno **200 metri** da scuole di ogni ordine e grado, caserme, case di cura, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, chiese o gli altri luoghi destinati al culto, misurati in linea retta (a raggio) dall'ingresso del nuovo locale all'ingresso che collega i rispettivi punti di accesso (solo per le nuove aperture e per i trasferimenti).

4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione di accoglimento il soggetto interessato, pena l'archiviazione dell'istanza, dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco costituita dall'elenco in duplice copia degli apparecchi con indicazione per ogni apparecchio della tipologia e del codice identificativo e dalle fotocopie di tutti i relativi nulla osta

rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La stessa sarà allegata in copia all'autorizzazione rilasciata dal comune.
5. L'attività deve avere inizio perentoriamente entro 90 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta, previo rilascio, da parte del competente ufficio, dell'autorizzazione.
6. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata, contestualmente all'avvio dell'attività dovrà darne comunicazione scritta al Comune.
7. Il Responsabile del Servizio competente, rilascia l'autorizzazione amministrativa, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e di Igiene, delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/10/03, nonché nel rispetto dei criteri sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564 del 17/12/92 come modificato con D.M. n. 534 del 05/08/94.
8. E' autorizzabile dal Comune la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS, approvato con regio decreto n. 773 del 1931.
9. Il termine per l'istruttoria della pratica ai sensi della legge nr. 241/90 e per il rilascio dell'autorizzazione viene fissato in 60 giorni (D.P.R. 407/94 – voce n°63) decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo generale, fatti salvi sopraggiunti impedimenti non imputabili all'Amministrazione.
10. Il Responsabile del Settore competente, per accertata necessità, può concedere un ulteriore proroga non superiore a sei mesi.
11. È facoltà dell'ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessario ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.
12. L'ufficio comunale competente provvederà per l'acquisizione del parere della commissione di vigilanza o delle dichiarazioni di cui agli artt. 141, 141-bis e 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. nr. 635/1940,(ove necessaria).

Art. 5 *Variazione del numero e/o nel tipo degli apparecchi*

1. Ogni variazione nel numero e/o nel tipo degli apparecchi deve essere preventivamente comunicata unitamente alle caratteristiche, al regolamento ed a quanto previsto dai precedenti articoli.
2. In assenza di osservazioni da parte del competente ufficio comunale entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la variazione si intende autorizzata.

Art. 6 *Trasferimento attività*

1. il trasferimento dell'attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e previo rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Qualora il trasferimento sia dovuto a sopravvenuta comprovata causa di forza maggiore, l' autorizzazione potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento, purché il trasferimento stesso avvenga in locali eventi le caratteristiche di cui agli artt. 3 e 4.
3. Si considerano ai fini del precedente comma 2, cause di forza maggiore:

a) lo sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare;
b) la sopravvenuta inagibilità dei locali.

4. La dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 3 è ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 7 *Trasferimento di gestione o di proprietà*

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, che può avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell' autorizzazione .
2. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante per poter ottenere l'autorizzazione deve presentare domanda in bollo al Responsabile del Settore competente per materia, secondo le modalità di cui all'art. 4 allegando:

a) contratto di cessione dell'azienda, registrato nei modi di legge;
b) originale dell'autorizzazione.

3. Nel caso di trasferimento per causa di morte, il subentrante deve presentare domanda in bollo al Responsabile del Settore competente per materia, entro 60 giorni dalla data del decesso del dante causa, secondo le modalità di cui all'art. 4 allegando autocertificazione relativa a:
a) morte del precedente titolare;
b) qualità di erede e rinuncia da parte di altri eredi;
- originale dell'autorizzazione
4. Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di riprendere l'attività.
5. Il termine di cui al comma 4, del presente articolo può essere prorogato prima della scadenza qualora l'interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso.
6. Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto al Comune l'autorizzazione a proprio nome.
In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 8 *Revoca e sospensione dell'autorizzazione*

1. Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione è revocata:
qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:
a) nell'ipotesi di superamento del termine di cui all'art. 4 relativamente all'effettivo inizio dell'attività;
b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:
c) 8 giorni senza averne dato motivato preavviso al Comune; novanta giorni senza averne dato preavviso scritto al competente ufficio comunale;
d) sei mesi con preavviso scritto, salvo proroga in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente dalla volontà del titolare e da condizioni economiche o fisiche del medesimo;
e) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
f) nei casi previsti dal comma 10 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. approvato con R. D. 18/06/1931, n. 773.
g) nei casi previsti dalla legge 20 maggio 1965, nr. 507 come modificata dall'art.1, legge 17 dicembre 1986, nr. 904.
2. L'autorizzazione può essere sospesa per motivi di igiene, per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e per abuso della persona autorizzata intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla legge o dalla Autorità.
3. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dalla Autorità nei termini dalla medesima stabiliti (salvo proroghe per accertata necessità) l' autorizzazione potrà essere revocata.
4. È facoltà del Comune disporre in qualsiasi momento ispezioni per accertare la continuazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene e di polizia urbana o di richiedere la produzione di analoga documentazione.
5. L' autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute nonché delle altre norme di legge in materia o per abuso da parte del titolare.
6. Se dall'esercizio dell'attività, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico od intralcio al traffico veicolare o pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo alla quiete pubblica, verrà disposta la sospensione dell' autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui sopra, in caso di recidiva verrà disposta la revoca dell'autorizzazione con provvedimento motivato.
7. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività degli esercizi.
8. L'autorizzazione può essere inoltre revocata per reiterata inosservanza delle norme del presente Regolamento o per motivi d'igiene allorché il titolare non provveda alla garanzia delle condizioni prescritte entro il termine assegnato con ordinanza sindacale salvo proroga per comprovata necessità.

Art. 9 *Superficie dei locali*

1. Il locale della sala giochi deve essere agibile ed avere destinazione d'uso commerciale; deve inoltre rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. inoltre

A) I locali sede dell'attività di sala giochi devono avere una superficie minima di mq. 100 esclusi eventuali vani accessori e servizi, ed una superficie massima non superiore a mq.500, esclusi, sempre, eventuali accessori e servizi.

B) In caso di ampliamento della superficie delle sale giochi già esistenti, è consentito fino al raddoppio della superficie precedentemente occupata e comunque non oltre il limite dei mq. 500.

C) La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 70% della superficie della sala e di questa, essendo la sala giochi un luogo di aggregazione giovanile, almeno il 40% della superficie dovrà essere destinata ai giochi per i quali non sono previsti vincite in denaro ma bensì di abilità e di aggregazione/intrattenimento.

D) Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 , comma 6 del T.U.LP.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie e l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti dall'art.110 , comma 6, del T.U.LP.S. .

E) AREE SEPARATE: ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007, si intendono per aree separate, specificamente dedicate, le aree opportunamente delimitate e segnalate anche mediante strutture di tipo mobile, risultanti da planimetria depositata presso l'Ufficio comunale competente;

Art. 10 *Accesso alle strutture*

1. L'ingresso nelle sale giochi e nelle strutture polifunzionali e l'uso delle relative attrezzature ed attrazioni sono vietati ai minori di 14 anni se non accompagnati da un adulto.

2. L'ingresso nelle sale da biliardo e il gioco sono vietati ai minori di 16 anni se non accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

3. Per le sale da biliardo e le strutture polifunzionali sono ammesse deroghe all'accesso, solo nel caso di tornei e/o campionati organizzati da istituti scolastici e/o da associazioni giovanili debitamente riconosciute.

4. L'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di 18 anni. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.

Art. 11 *Orari*

1. Per gli esercizi definiti dall'art. 1 del presente regolamento gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi sono determinati annualmente con ordinanza del Sindaco. Nella stessa ordinanza sono stabilite le norme per il contenimento dei rumori nonché le limitazioni per l'uso di determinati giochi e l'eventuale utilizzazione delle attrezzature all'esterno dei locali.

2. Per le sale giochi sottostanti, sovrastanti o adiacenti civili abitazioni l'orario di apertura è consentito dalle ore 10 alle ore 22.

3. Nell'ambito di tali limiti inderogabili, il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione al Comune.

4. Gli orari di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale dovranno essere resi noti al pubblico, mediante esposizione di apposito cartello.

5. Il Responsabile del Settore competente per materia, con proprio provvedimento motivato, può ridurre la fascia oraria, prescelta dall'operatore, quando ciò si renda necessario per motivi di pubblico interesse o per la tutela dell'ordine pubblico sia con riferimento ai singoli esercizi che all'insieme dei medesimi.

6. Dopo la chiusura non dovrà essere permesso l'ingresso di nuovi avventori, ma dovrà essere consentito a quelli che già si trovano all'interno della struttura di completare le attività in corso di svolgimento. In ogni caso il deflusso degli avventori deve essere completato entro e non oltre 15 minuti dopo 1'orario di chiusura.

7. Per le sale da biliardo e per le strutture polifunzionali sono ammesse deroghe all'orario di apertura e chiusura solo in concomitanza di specifici tornei e/o campionati, che dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale.

Art. 12 *Altre prescrizioni*

1. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e succ. modif. e integr. e dalle altre norme vigenti.

2. All'interno degli esercizi pubblici di cui al presente regolamento devono essere esposti in modo ben visibile:

A) la tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, nr. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

B) il cartello degli orari prescelti;

C) ogni altro atto e documento eventualmente previsto dalla normativa vigente;

3. gli apparecchi devono essere installati in maniera da non intralciare il flusso e la sosta della clientela nell'esercizio e comunque non a ridosso della porta d'accesso dei locali, sono vietati affollamenti che possono comunque mettere a repentaglio la pubblica incolumità;

4. durante l'uso gli apparecchi non possono essere portati fuori dai locali indicati dall' autorizzazione;

5. l'esercente deve essere in condizioni di far eseguire, in sede di ispezione degli organi di polizia, l'immediato controllo dei congegni;

6. venga garantita l'accessibilità alle persone fisicamente impedite;

7. lo svolgimento dell'attività non comporti disturbo alla quiete come disposto dall'art. 659 del C. P.

8. E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti emessa dal Questore, e rilasciata in copia vidimata dal responsabile del servizio comunale.

9. si richiama quanto indicato all'art. 4 comma 1 lettera h.

INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE , CIRCOLI PRIVATI

(Art. 1 Decreto Ministero Economia e Finanze 27 ottobre 2003)

Art. 13 *Numero massimo di apparecchi da gioco da installarsi negli esercizi di cui all'art. 1 del Decreto Ministero Economia e Finanze 27 ottobre 2003*

1. All' interno dei pubblici esercizi possono essere rilasciate autorizzazioni per apparecchi singoli da gioco e da svago consentiti ai sensi degli artt.86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 nr. 773, purchè nel rispetto delle disposizioni del Decreto Ministero Economia e Finanze 27 ottobre 2003 e successive modifiche e integrazioni in particolare nel rispetto del numero massimo di giochi installabili di cui al comma 6 dell'art. 100 del T.U.L.P.S., (allegata tabella "A") ed a condizione che i locali presentino i necessari requisiti di sorvegliabilità.

2. Per la detenzione e il funzionamento di un numero maggiore di giochi è necessario apposito locale e la specifica autorizzazione per "sala giochi' ai sensi delle disposizioni indicate nella prima parte del presente regolamento.

3. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 , comma 6 del T.U.LP.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie e l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti dall'art.110 , comma 6, del T.U.LP.S. .

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività degli esercizi.

5. In tutti gli esercizi pubblici , circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati , il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori degli anni 18 di cui all'art.110 del T.U.L.P.S..

6. Nei locali con superficie destinata alla somministrazione inferiore a mq.15, non è possibile installare apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..

7. Qualora i giochi siano installati , pur nel rispetto dei limiti previsti, in un locale separato da quello in cui viene svolta l'attività principale, con accesso dall'esterno diverso da quello dell'attività principale questa attività, a prescindere dal numero di giochi è da configurarsi come **sala giochi** ed è quindi

soggetta ai limiti (autorizzazione, destinazione urbanistica, sorvegliabilità, distanze da luoghi sensibili) vigenti per le sale giochi.

Art. 14 ***Documentazione per la richiesta dell'installazione dei singoli apparecchi***

1. Chiunque intenda installare apparecchi automatici o semiautomatici da gioco o da intrattenimento in un pubblico esercizio della somministrazione di alimenti e bevande deve produrre domanda in carta legale indirizzata al comune contenente i seguenti dati:

a) generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
b) codice fiscale;
c) numero e data e tipo dell'autorizzazione del pubblico esercizio;
d) superficie del locale;
e) numero e descrizione del tipo dei giochi in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) planimetria del locale in scala 1:100, firmata da tecnico iscritto all'albo, con indicato la posizione ed il relativo ingombro del o dei giochi da installare;
b) due copie del regolamento di gioco e due fotografie o depliants di ogni singolo gioco;
c) nulla-osta dell'amministrazione finanziaria.

3. È facoltà dell'ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessario ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

Art. 15 ***Sanzioni***

1. Le violazioni al presente Regolamento saranno sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-06-1931 nr. 773 e successive modifiche e integrazioni, e delle altre vigenti leggi.

2. In nessun caso è consentito l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 100, comma 6 e 7 lett. a e c del T.U.L.P.S. , negli esercizi diversi da quelli indicati dal Decreto 27 ottobre 2003 (determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni che possono essere installati).

3. Per quanto non espressamente prescritto dal presente Regolamento vale quanto stabilito dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato in particolare dal T.U.L.P.S. del 18 giugno 1931, nr. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, agli strumenti urbanistici quanto alla compatibilità delle localizzazioni nonché alla individuazione e al rispetto degli standards urbanistici ed edilizi.

4. Compete al Responsabile del servizio comunale competente l'adozione dei provvedimenti amministrativi di sospensione e di revoca dell'autorizzazione.

5. Il sindaco è competente per la ricezione degli scritti difensivi, per le audizioni e per i ricorsi avversi alle sanzioni pecuniarie e accessorie o per provvedimenti di revoca e sospensione dell'autorizzazione

6. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.8 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1000,00 euro.

7. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel presente articolo si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

8. Reiterazione : "Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui ai commi precedenti, accertati con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione.

9. In caso di più contestazioni di violazioni di cui ai commi precedenti o di reiterazione nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività per un periodo sino a 3 mesi consecutivi e comunque per il tempo occorrente ad ottemperare alle prescrizioni.

10. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.»;

Art. 16 *Validità dell'autorizzazione*

1. L' autorizzazione ha validità quinquennale ed è automaticamente rinnovabile previa verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui sopra con avviso scritto di avvio del procedimento all'interessato

Art. 17 *Norme di rinvio, disposizioni transitorie e finali*

1. I locali indicati nel presente regolamento ove si trovano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da divertimento e da gioco, in funzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in possesso di regolare licenza/autorizzazione che si trovino in condizioni di difformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento stesso, DEVONO ADEGUARSI ENTRO 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Non dovranno adeguarsi al presente regolamento le autorizzazioni per sale giochi rilasciate prima delle entrata in vigore presente regolamento, a condizione che non procedano ad una modifica nella titolarità sotto qualsiasi forma, oppure la struttura o i tipi di giochi autorizzati nella stessa

3. Le domande di rilascio di nuove autorizzazioni e il trasferimento in altri locali, saranno assoggettate alla procedura stabilita dal presente Regolamento.

4. E' abrogato ogni regolamento comunale antecedente o in contrasto con il presente

Allegato " **A** "

TABELLA RIEPILOGATIVA

DEL NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI DA GIOCO INSTALLABILI di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettere a e c

Tipologia di attività	Fino a	Giochi contingentati (massimo) Art. 110, comma 6	Altri giochi (massimo)
BAR (e circoli)	Fino a 14 mq	0	1
	Fino a 29 mq	1	2
	Fino a 99 mq	2	3
	Fino a 149 mq	3	4
	Oltre i 150 mq	4	5
RISTORANTE (e circoli)	Fino a 29 mq	0	1
	Fino a 59 mq	1	2
	Fino a 199 mq	2	3
	Fino a 299 mq	3	4
	Oltre i 300 mq	4	5
ALBERGO	Fino a 19 camere	0	1
	Fino a 39 camere	1	2
	Fino a 59 camere	2	3
	Fino a 79 camere	3	4
	Fino a 199 camere	4	5
AGENZIA DI SCOMMESSE	Fino a 14 mq	0	1
	Fino a 29 mq	1	2
	Fino a 44 mq	2	3
	Fino a 59 mq	3	4
	Fino 74 mq	4	5
	Fino a 89 mq	5	6
	Fino a 199 mq	6	7
	Fino a 299 mq	7	8
	Oltre 300 mq	8	9
AGENZIA DI SCOMMESSE su incarico dei concessionari	Fino a 14 mq	0	1
	Fino a 29 mq	1	2
	Fino a 49 mq	2	3
	Fino a 99 mq	3	4
	Oltre i 100 mq	4	5
SALA GIOCHI	Fino a 9 mq	0	1
	Fino a 19 mq	1	2
	Fino a 29 mq	2	3
	Fino a 39 mq	3	4
	Fino a 49 mq	4	5
	Fino a 59 mq	5	6
	Fino a 69 mq	6	7
	Fino a 79 mq	7	8
	Ogni ulteriori 10 mq Senza limite max)	+1	+1

Modello domanda

Al Comune di Cantello
Servizio Polizia Amministrativa
Piazza Montegrappa, 1
21050 CANTELLO (VA)

Oggetto: Dichiarazione di apertura sala giochi (art. 19 l.241/90, art. 86 T.U.L.P.S., art.110 T.U.L.P.S.).

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ _____ il _____ e residente in _____ Via _____ n._____ C.F. _____ , Tel. _____ fax. _____ in qualità di:
[] titolare dell'omonima ditta individuale.
[] legale rappresentante della ditta _____ avente sede in_____ Via _____ n._____, C.F. _____, P.Iva:_____ Tel._____ Fax _____ , costituita con atto del Notaio _____ il _____, n. iscrizione registro imprese _____ CCIAA di _____

DICHIARA l'apertura di una sala per giochi leciti nei locali siti in Via_____n._____ con **l'installazione,** dei seguenti apparecchi e/o giochi di cui all'art.110, commi 6 del T.U.L.P.S.:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

l'installazione dei seguenti apparecchi e/o giochi di cui all'art.110, commi 7 lettera a) e c) del T.U.L.P.S.:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

l'installazione dei seguenti apparecchi e congegni (calciobalilla, bigliardini, flipper, ecc) e/o lo svolgimento dei seguenti giochi (biliardo, carambola, gioco carte, giochi di società: dama-scacchi-risiko, ecc.)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

DICHIARA

- che tutti gli apparecchi sono dotati di nulla osta rilasciati dall'AAMS e rispondono alle caratteristiche previste dall'art. 110 del TULPS e dai provvedimenti amministrativi attuativi di detto articolo.
- di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S., e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della legge 31/5/65 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03/06/1998 n. 252 (antimafia), in riferimento all'art. 2 (comma 1), art. 3 (comma 1) art. 4 (commi 4 e 6) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi (antimafia);
- Di aver rispettato, relativamente ai locali dell'esercizio:

1. i regolamenti locali di polizia urbana;
2. i regolamenti locali Igienico Sanitari;
3. i regolamenti edilizi;
4. le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

- Di avere la disponibilità dei locali a titolo di _____
- Che i luoghi sono conformi alla normativa sui criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.;
- Che gli impianti elettrici e tecnologici sono conformi alle vigenti norme relative alla licenza per sala giochi;
- La superficie del locale è di mq._____ (n.1 apparecchio ogni 5 mq. - numero apparecchi del comma 6 non superiore al doppio del numero di altre tipologie);
- che i locali sono stati dichiarati agibili in data _____ con atto n._____ del _____ di Cantello per uso _____;
- che l'attività sopra specificata **[] rientra**, **[] non rientra** nell'elenco di cui al D:M: 16/02/1982, pertanto la stessa attività **[] è soggetta**, **[] non è soggetta** al controllo prevenzioni incendi e comunque il sottoscritto si impegna ad esercitarla nel rispetto di tutte le norme tecniche in vigore (allega C.P.I. in corso di validità o copia di dichiarazione, con relativa ricevuta, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 c.5 del D.P.R. 37/1998);
- che l'orario di apertura è il seguente:

INVERNO dalle ore _____alle ore _____ dalle ore _____alle ore_____
ESTATE dalle ore _____alle ore _____ dalle ore _____alle ore _____ ,
giorno di chiusura_____ (facoltativo);

- In caso di delega per la gestione*:*

Di aver delegato in qualità di rappresentante per la conduzione dell'esercizio, il Sig_____ nato il _____a _____ e residente a_____(___) in Via _____ Cod. Fiscale_____ Tel. _____;

Per accettazione Firma del rappresentante(firma leggibile) _____

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell'art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente dichiarazione e' corrispondente al vero.

(sanzioni di cui all'art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla legge)**.**

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici.

Allega:

[] pianta planimetrica dei locali in scala 1:100 da cui si evinca anche la disposizione dei giochi, datata e firmata da tecnico abilitato e dettagliata descrizione degli stessi con indicazione del numero massimo di persone presumibilmente presenti;

[] relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato, in cui si certifica la rispondenza degli impianti elettrici, di riscaldamento e tecnologici, alle norme vigenti;

[] certificato prevenzioni incendi (per locali con capienza superiore a 99 persone);

[] autocertificazione di altri soci legali rappresentanti relativa alle condizioni previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S., e dall'art. 10 della legge 31/5/65 n. 575;
[] relazione di valutazione di impatto acustico come individuato in sede di zonizzazione acustica;
[] atto costitutivo, statuto della società, copia visura camerale registro imprese;
[] copia della carta d'identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, dei soci legali rappresentanti e dell'eventuale delegato alla gestione;

Data _____ IL RICHIEDENTE(firma leggibile)_____

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 DEL D.P.R. N.252/1998, RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI.

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente in _____
Via _____ n. _____, C.F. _____,
Tel _____ ,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

DICHIARA

1. di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. e art. 2 legge 287/1991, e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della legge 31/5/65 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03/06/1998 n. 252 (antimafia), in riferimento all'art. 2 (comma 1), art. 3 (comma 1) art. 4 (commi 4 e 6) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi (antimafia);

Data_____ FIRMA(Leggibile) _____

Allegare copia documento di riconoscimento oppure firmare alla presenza dell'incaricato comunale a ricevere la pratica.

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente in _____ Via _____ n.____
C.F._____, Tel _____
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

DICHIARA

1. di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. e art. 2 legge 287/1991, e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della legge 31/5/65 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03/06/1998 n. 252 (antimafia), in riferimento all'art. 2 (comma 1), art. 3 (comma 1) art. 4 (commi 4 e 6) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi (antimafia);
Data_____ FIRMA(Leggibile) _____

Allegare copia documento di riconoscimento oppure firmare alla presenza dell'incaricato comunale a ricevere la pratica.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE ALLA CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente in _____
via _____ n._____, C.F._____
Tel _____, Fax _____
(per i cittadini extracomunitari)
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n._____ , rilasciato da ____
Questura di _____ il _____, valido fino al _____ per i seguenti motivi _____
_____,
che si allega in copia;
Delegato dalla Ditta _____

_____(denominazione e ragione sociale della società), consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000n.445;

DICHIARA

1. di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. e art. 2 legge 287/1991, e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della legge 31/5/65 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03/06/1998 n. 252 (antimafia), in riferimento all'art. 2 (comma 1), art. 3 (comma 1) art. 4 (commi 4 e 6) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi (antimafia);

Data_____ FIRMA(Leggibile) _____

Allegare copia documento di riconoscimento oppure firmare alla presenza dell'incaricato comunale a ricevere la pratica.